



Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti
Capitaneria di porto Manfredonia

ORDINANZA n. 03/2019

Il Capitano di Fregata (CP) Silvio DEL CASALE sottoscritto, Capo del Circondario Marittimo e Comandante del Porto Manfredonia,

- VISTO** il Decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti in data 15 febbraio 2019 con il quale viene approvato il nuovo regolamento per il servizio di rimorchio nel Porto di Manfredonia;
- VISTO** l'articolo 102 del Codice della navigazione e l'art. 59 del relativo Regolamento di esecuzione;

ORDINA

ARTICOLO UNICO

Con la data odierna entra in vigore l'annesso regolamento per il servizio di rimorchio nel Porto di Manfredonia ed in pari data sono abrogate tutte le disposizioni precedenti che ne siano in contrasto.

Manfredonia, 26 febbraio 2019

IL COMANDANTE
C.F. (CP) Silvio DEL CASALE



Ministero
delle Infrastrutture e dei Trasporti
Capitaneria di Porto di Manfredonia

**REGOLAMENTO LOCALE DEL SERVIZIO DI RIMORCHIO IN CONCESSIONE NEL PORTO E
NELLA RADA DI MANFREDONIA**

Articolo 1 (Oggetto)

Il presente regolamento disciplina il servizio di rimorchio nel porto e nella rada di Manfredonia, ai sensi dell'articolo 102 del Codice della Navigazione.

Il servizio di rimorchio è svolto previo rilascio da parte del Capo del Compartimento Marittimo di atto di concessione in esclusiva, nel quale, tra l'altro, sono individuati i rimorchiatori da adibire al servizio.

L'obbligatorietà del servizio è disciplinata con apposita Ordinanza n.16/2007 datata 15.03.2007 del Capo del Circondario marittimo. Qualora risulti necessario modificare l'ordinanza in vigore, l'obbligatorietà verrà stabilita, ai sensi del vigente articolo 14 della legge n. 84/94, con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, su proposta dell'autorità marittima, d'intesa con l'autorità di sistema portuale, sentite le associazioni di categoria nazionali interessate.

Articolo 2 (Obblighi del concessionario del servizio di rimorchio)

Il concessionario dovrà uniformarsi, oltre che alle prescrizioni contenute nell'atto di concessione, alle condizioni generali prescritte dalle vigenti leggi e regolamenti marittimi ed a quelle particolari del presente regolamento.

Articolo 3 (Ambito Spaziale)

Il servizio è svolto nell'ambito portuale e nella rada di Manfredonia entro i seguenti limiti compresi nei sotto indicati punti nautici:

- A) Lat. 41°37'00" N – Long. 015°54'36" E;
- B) Lat. 41°38'36" N – Long. 015°57'00" E;
- C) Lat. 41°36'24" N – Long. 015°57'36" E.

Articolo 4 (Mezzi adibiti al servizio)

L'erogazione ordinaria del servizio di rimorchio è assicurata da almeno n° 1 (uno) rimorchiatore le cui caratteristiche tecniche prioritarie (cioè quelle che influiscono su funzionalità e sicurezza) e quelle rilevanti per la qualità del servizio sono specificatamente individuate nell'ambito della procedura svolta per l'affidamento della concessione.

Sino a quando non sarà effettuata la procedura di cui al comma 1, restano in vigore le caratteristiche tecniche minime previste nel "Regolamento per il servizio di rimorchio delle navi nel porto di Manfredonia, nel porto industriale e nelle relative rade ed adiacenze", reso esecutivo con Ordinanza n° 47/96.

L'idoneità del rimorchiatore ad espletare regolarmente il servizio è acclarata dal Capo del Compartimento marittimo.

Manfredonia

Qualora, per lo sviluppo del traffico o per mutate esigenze, risulti necessario aumentare il numero di rimorchiatori, il Capo del Compartimento marittimo provvederà ad invitare l'impresa concessionaria a provvedervi, con congruo termine, per assicurare la massima efficienza del servizio.

Il rimorchiatore stazionerà al molo di Ponente, e non potrà essere distolto dal servizio, né sostituito senza la preventiva autorizzazione dell'Autorità Marittima.

Il mezzo nautico potrà, a discrezione del concessionario, essere posto in disarmo e regolarmente armato in occasione di ogni operazione a richiesta dell'utenza, con tempi di preavviso del servizio come disciplinato dal successivo art. 5.

Dovrà comunque essere garantito, ai sensi dell'articolo 74 del Codice della Navigazione, un servizio di guardiana h24 espletato da personale individuato dal concessionario.

Il rimorchiatore dovrà essere armato con personale abilitato e pronto a muovere nel più breve tempo possibile dalla richiesta dell'Autorità Marittima per effettuare prestazioni di emergenza finalizzate a garantire la sicurezza della navigazione e la salvaguardia della vita umana in mare, nonché per garantire l'ordine e la sicurezza del porto ai sensi dell'articolo 107 del Codice della Navigazione.

Articolo 5 (Condizioni e modalità di svolgimento del servizio)

Il servizio sarà richiesto direttamente da parte dell'utenza al concessionario, con un tempo minimo di preavviso di 24 ore, rispetto al momento di esecuzione della manovra per le navi in previsione di arrivo e di partenza.

Nei casi in cui la nave abbia l'obbligo di utilizzo del rimorchiatore sia per le operazioni di arrivo sia per le operazioni di partenza, il rimorchiatore stesso non potrà essere posto in disarmo tra le une e le altre.

Nei casi in cui nel porto e nelle rada di Manfredonia siano presenti navi che non necessitano dell'assistenza del rimorchiatore, lo stesso dovrà comunque essere armato dall'arrivo alla partenza delle stesse; fanno eccezione le navi che sostano abitualmente nel porto di Manfredonia.

Ogni richiesta del servizio di rimorchio dovrà essere trasmessa dall'utenza via posta elettronica anche all'indirizzo istituzionale dell'Autorità Marittima che vigilerà sull'effettivo impiego del rimorchio-manovra quando obbligatorio.

Il concessionario provvederà a produrre apposita comunicazione all'Autorità Marittima afferente il nominativo ed i recapiti del dirigente responsabile del servizio, il quale è il referente unico nei confronti dell'Autorità Marittima per qualsiasi esigenza della medesima.

La persona individuata quale responsabile del servizio è tenuta ad adempiere agli ordini dell'Autorità Marittima per quanto concerne l'impiego del rimorchiatore e si impegnerà a comunicare ogni variazione alla sopracitata documentazione.

Articolo 6 (Tariffe)

Le tariffe del servizio sono determinate dal Capo del Compartimento marittimo ai sensi dell'articolo 101 del Codice della Navigazione applicando i criteri ed i meccanismi stabiliti nelle pertinenti circolari ministeriali ai sensi dell'articolo 14 comma 1-bis della legge 84/94.

Articolo 7 (Obblighi di servizio pubblico)

Oltre ai casi previsti dagli articoli 70 e 107 del Codice della Navigazione i rimorchiatori destinati al servizio devono essere messi a disposizione dell'Autorità Marittima in caso di avverse condizioni meteo marine e di situazioni di emergenza in porto e devono essere messi a disposizione gratuitamente quando l'Autorità Marittima abbia bisogno di impiegarli per urgenti necessità e per esigenze di pubblica utilità e di protezione civile ed ambientale.

1/2017

Articolo 8 (Scadenza e rinnovo della concessione)

La concessione del servizio di rimorchio nel porto e nella rada di Manfredonia è assentita con licenza di concessione rilasciata dal Capo del Compartimento Marittimo di Manfredonia. Scaduto il termine della concessione, questa si intende cessata di diritto senza che occorra alcuna diffida o costituzione in mora.

Alla scadenza della concessione, a seguito di presentazione di nuova istanza da inoltrare al Capo del Compartimento Marittimo almeno 90 giorni prima della stessa, potrà essere rilasciata nuova concessione.

Articolo 9 (Decadenza della concessione)

Il Capo del Compartimento marittimo avvia il procedimento per la dichiarazione della decadenza del concessionario dalla concessione nei seguenti casi:

- a) per inadempimento degli obblighi previsti dall'atto di concessione, da norma di legge, di regolamento e delle pertinenti disposizioni amministrative, compreso il presente regolamento;
- b) per cattivo uso della concessione o per sostituzione abusiva di altri nell'esercizio della stessa;
- c) per omesso pagamento del canone annuale;
- d) per inadempimento dell'obbligo di fornire all'Amministrazione i dati relativi al numero delle prestazioni erogate nell'esercizio della concessione, distinti con esplicita indicazione dei sub totali generati da ciascuna tipologia di traffico indicata nel decreto tariffario, suddivisi per scaglioni di stazza, nonché i dati relativi al totale dei ricavi effettivamente registrati per le assistenze occasionali e per i salvataggi svolti con la dotazione in concessione ma fuori dell'esercizio della concessione ed i dati relativi al costo annuo per consumi e lubrificanti.

Prima di dichiarare la decadenza l'Autorità Marittima fissa un termine entro il quale il concessionario può presentare le sue deduzioni.

Con la pronuncia di decadenza il Capo del Compartimento marittimo procede all'incameramento della cauzione.

Al concessionario decaduto non spettano rimborsi di alcun tipo.

Articolo 10 (Revoca della concessione)

La concessione del servizio di rimorchio nel porto di Manfredonia è revocabile a giudizio discrezionale dell'amministrazione marittima. La revoca non dà diritto a indennizzo.

Articolo 11 (Sanzioni)

Le violazioni al presente regolamento sono sanzionate ai sensi delle pertinenti disposizioni del Codice della Navigazione.

Manfredonia, 22.01.2019

IL COMANDANTE
C.F. (CP) *Silvio DEL CASALE*

h h h h h

h h h h h
